



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Prot. 7503/S.19.01.01/1.  
120 APR. 2011

- AGLI ORGANISMI DI SPETTACOLO  
DAL VIVO  
- AI DIRIGENTI della D.G. SPETTACOLO  
DAL VIVO

**OGGETTO:** Disciplina in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'art.6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, e conseguente erogazione dei contributi a favore dello Spettacolo dal Vivo. Disposizioni sull'erogazione delle anticipazioni 2011.

## § 1. Erogazione dei contributi a favore dello Spettacolo dal vivo

La disciplina in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all' art.6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, al comma 2 stabilisce che gli enti privati che alla data di entrata in vigore della norma non si adeguano a quanto disposto dal comma medesimo sulla gratuità della partecipazione agli organi collegiali non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salve le eccezioni ivi disposte<sup>1</sup>; ciò comporta che la scrivente Amministrazione non potrà procedere al pagamento di qualsivoglia contributo ai soggetti che non si siano previamente adeguati alla citata norma. Al riguardo, attesa la difficoltà interpretativa del testo nel combinato disposto con il comma 3, questa Direzione ha richiesto parere all'Ufficio Legislativo che con nota n. 7467 del 19 aprile 2011 ha chiarito, fermi restando i casi specificamente previsti (ONLUS, società, enti di ricerca etc.), da valutare caso per caso, la piena applicabilità del citato comma 2 a tutti gli enti, con personalità giuridica di diritto pubblico o privato, ricompresi o meno nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Gli organismi in indirizzo dovranno pertanto fornire dichiarazione in forma di autocertificazione ai servizi competenti attestante il rispetto della disposizione (vedi allegati) ai fini dell'ottenimento del pagamento di saldi ed anticipazioni.

E' appena il caso di sottolineare che, precedenti informative emanate dalla scrivente Direzione generale in materia, all'indirizzo dei Teatri Stabili ad iniziativa Pubblica (nota n. 11464 del 5 ottobre 2010), ai Teatri di Tradizione (nota n. 13930 del 29 novembre 2010), agli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico (nota n. 2188 del 3 febbraio 2011) - in forza di

<sup>1</sup> Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

interpretazione più restrittiva della norma in questione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con specifico riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche ma da estendere a tutti gli organismi privati - sono da ritenersi superate.

### § 2. Disposizioni sull'erogazione delle anticipazioni 2011

L'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, così come convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, dispone che "dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito". L'art. 8 della stessa legge reca inoltre abrogazione delle norme di legge in tema di acconti.

Inoltre i Decreti Ministeriali 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007, sempre in relazione alle anticipazioni, prevedono che: "*... il Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo può disporre la liquidazione, in ragione del 50% del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività: Con provvedimento del Direttore Generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma*".

La norma di legge, pertanto, facoltizza l'Amministrazione a liquidare somme in misura che può arrivare all'80% sui contributi ancora da erogare, prendendo in considerazione come base di calcolo l'ultimo contributo assegnato. Alla data della presente direttiva la predetta base di calcolo dell'anticipazione è costituita dal contributo assegnato nell'anno 2010. Si ritiene per il corrente esercizio potersi procedere alla erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 50% dell'ultimo contributo assegnato, nonché di fissare criteri generali e stringenti per l'accesso alle anticipazioni stesse.

E' appena il caso di sottolineare, inoltre, che l'anticipazione costituisce un beneficio che precede qualsiasi pronuncia sulle attività 2011 da parte delle Commissioni Consultive e che, d'altra parte, impegna notevolmente l'Amministrazione sotto il profilo finanziario.

Ciò premesso si stabiliscono, qui di seguito, i criteri generali di applicazione delle norme sulle anticipazioni e le disposizioni di garanzia per l'anno in corso:

#### - CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA :

Gli organismi ai quali questa Direzione generale è autorizzata a liquidare l'anticipazione, si individuano in quelli che:

- a) abbiano presentato regolare istanza di contributo per l'esercizio in corso e presentino istanza di anticipazione ai sensi della legge n. 100/2010 in carta semplice secondo lo schema allegato.
- b) siano stati destinatari di contributi negli ultimi tre anni;



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

- c) abbiano regolarmente documentato l'attività dell'ultimo triennio e siano in regola con i versamenti contributivi.

Per quanto riguarda il punto a) deve intendersi regolare l'istanza 2011 che, oltrechè trasmessa nei termini, sia stata inviata in ottemperanza alle norme sulla presentazione delle istanze di sovvenzione introdotte all'art. 4 dei DD.MM. di settore sopra citati. Se enti pubblici è necessario che abbiano trasmesso delibera di assunzione della spesa;

Per quanto riguarda il punto b) si stabilisce:

- che i soggetti destinatari dell'anticipazione devono avere ottenuto sovvenzioni annuali in tutti e tre gli anni del triennio 2008-2010. L'eventuale rinuncia ad anche una di dette sovvenzioni fa venir meno la possibilità di ottenere l'anticipazione, così come la revoca da parte dell'Amministrazione di anche uno dei contributi assegnati nel triennio precedente;

- che possono essere considerati destinatari dell'anticipazione anche organismi che rientrino nel criterio sub b) avendo ottenuto sovvenzioni per settori diversi di attività (es.: fino al 2008 per la promozione e successivamente per l'organizzazione di festival o altro);

Per quanto riguarda il punto c) è indispensabile che i bilanci consuntivi del 2008, 2009 e 2010 siano pervenuti mediante la completa compilazione, anche in questo caso, delle apposite modulistiche, per il 2010 sia stata inviata quantomeno una dettagliata relazione artistica dell'attività svolta, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Sui bilanci consuntivi sprovvisti di liberatoria Enpals verrà effettuato, prima del pagamento dell'anticipazione, il controllo per tutti gli istanti delle dichiarazioni attestanti il versamento degli oneri contributivi/previdenziali mediante richiesta diretta di questo Ministero all'Enpals.

Con specifico riferimento ai concorsi musicali che si svolgono con cadenza biennale, la regolarità dei consuntivi deve riferirsi, ovviamente, non all'ultimo triennio, ma agli ultimi tre anni nei quali è stata assegnata la sovvenzione.

Per tutti i settori dello Spettacolo dal Vivo (ATTIVITA' di PROSA, ATTIVITA' MUSICALI, ATTIVITA' di DANZA, CIRCHI ed ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE) si dispone che possono essere accolte istanze di anticipazione presentate da soggetti che, nel corso del 2010, abbiano ottenuto una sovvenzione in misura uguale o superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).

Si dispone infine che, quale che sia stata l'entità della sovvenzione del 2010, debbano rimanere comunque esclusi dal beneficio dell'anticipazione quei soggetti la cui attività, nel 2010, risulti destinataria di una sovvenzione ridotta in misura pari o superiore al 50% rispetto a quella assegnata nel 2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Salvatore Nastasi)